

Fotovoltaico a terra, la Consulta bocchia la moratoria del Piemonte

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2011 09:42

Dichiarata illegittima la norma che prevedeva il blocco delle autorizzazioni per gli impianti a terra in alcune aree di pregio



La Consulta, con la sentenza n. 192 dell'8 giugno 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Piemonte che prevedeva il blocco delle procedure di autorizzazione per i nuovi impianti fotovoltaici a terra, in attesa delle linee guida nazionali (pubblicate il 18 settembre 2010).

L'**articolo 27 della legge regionale n. 18/2010**, recante "Moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati", sospendeva le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, da realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di pregio ambientale, individuate dalla Giunta regionale. Con la delibera n. 3-1183 del 14 dicembre 2010, la Regione Piemonte aveva cessato la moratoria e, prendendo atto dell'approvazione delle linee guida nazionali (decreto ministeriale 10 settembre 2010), individuava siti ed aree non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici "a terra".

Norma regionale impugnata dal Governo

La sospensione delle procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici a terra, prevista all'art. 27 della legge regionale n. 18/2010, era stata impugnata nel settembre scorso dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Governo, la norma regionale eccede la competenza della Regione, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e violando la normativa di principio statale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che le norme internazionali e comunitarie, con conseguente violazione anche del primo comma dell'art. 117 della Costituzione. Infatti, ad avviso del ricorrente, **la sospensione del procedimento di autorizzazione incide sul rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento**, fissato in centottanta giorni dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La Consulta: norma illegittima

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del Governo e ha dichiarato illegittima la norma della Regione Piemonte. Secondo la Consulta "E' evidente che, prevedendo la sospensione dei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, e di quelli che saranno iniziati in seguito, **la legge regionale ha l'effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di principio (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003)**, che, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, le regole del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento". Pertanto, conclude la sentenza, "l'art. 27 della legge regionale n. 31 del 2010 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003".

Leggi anche: "Fotovoltaico a terra, il Governo bocchia la moratoria del Piemonte"

Mi piace

Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Share

Articoli correlati:

- 20/05/2011 - Rinnovabili, il Governo impugna la moratoria del Veneto ai grandi impianti
- 26/04/2011 - Berlusconi: tra uno o due anni si torna al nucleare
- 14/04/2011 - Certificatori energetici, il Piemonte restituisce la tassa di iscrizione all'albo
- 31/03/2011 - Certificatori energetici, in Piemonte stop alla tassa di iscrizione all'albo
- 23/03/2011 - Un anno (o più) di moratoria per il nucleare, ma varato decreto stoccaggio CO2
- 02/03/2011 - Piemonte, varata la nuova legge sul Piano Casa